



**COMUNE DI POMARANCE (PI)**

*COPIA*

**PROGRESSIVO GENERALE 84**

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

*Ufficio* **Servizio Urbanistica**

**DETERMINAZIONE N. 49 del 15.02.2017**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE N.03 DEL 21/12/2016 PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA COD.PAERP 727 4 19 (LOC.TÀ GABBRI): PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA - N.00064/2017 REG.PROV.COLL. PUBBLICATA IL 19/01/2017.

ESECUTIVA  *immediatamente*  
 *dal*

**P U B B L I C A Z I O N E**

Copia del presente atto, annotato in data odierna nel Registro delle Pubblicazioni al N.\_\_\_\_\_, viene contestualmente pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi esposta nei prossimi 15 giorni.

Li,\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE N.03 DEL 21/12/2016 PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA COD.PAERP 727 4 19 (LOC.TÀ GABBRI): PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA - N.00064/2017 REG.PROV.COLL. PUBBLICATA IL 19/01/2017.

## **IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

Visti:

- il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) della Regione Toscana, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.27 del 27/02/2007 (BURT Sup.al n.13 del 28/03/2007);
- il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Pisa – I°STRALCIO – (PAERP) approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.105 del 16/12/2010 (BURT n.25/II° del 26/03/2010), tra le cui previsioni individua ulteriori aree estrattive rispetto al PRAER regionale tra cui l'area di Gabbri (Cod.PAERP 727 4 19);
- la Variante di adeguamento al PAERP del Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 19/09/2013 (BURT n.46/II° del 13/11/2013);

Vista la sentenza del TAR Toscana –Sezione Prima- n. 00064/2017 pubblicata il 19/01/2017 con la quale lo stesso TAR si è pronunciato sui ricorsi n.00118/2014, n.01004/2014 e n.01147/2015 di Reg.Ric., promossi da Ronchi Roberto ed altri, contro il Comune di Pomarance, l'Unione Montana Alta Val di Cecina, la Provincia di Pisa, la Regione Toscana, la Società Granchi s.r.l. ed altri soggetti sia privati che istituzionali, per l'annullamento del PAERP della Provincia di Pisa, della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance di recepimento e adeguamento al PAERP, della verifica di V.I.A., dell'autorizzazione all'escavazione n.01/2015 (Cava denominata S.Emilia) e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;

Considerato che il T.A.R. con la richiamata Sentenza n.00064/2017 ha annullato gli atti provinciali, e segnatamente, il primo stralcio del PAERP approvato con deliberazione n.105/2010, riverberando conseguentemente sulla legittimità di tutti gli atti conseguenti, compresa la Delibera di Consiglio Comunale n. 51/2013 di approvazione della Variante al RU di adeguamento al PAERP del Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance”;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione della variante di adeguamento al PAERP del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance, – la Società GRANCHI s.r.l. con sede legale in Pomarance, in data 27/06/2014 protocollo dell'Ente n.5328, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione di attività estrattiva ai sensi dell'art.12, commi 1 e 2 della L.R.78/1998 per la previsione dell'area di escavazione denominata “Gabbri” – Cod.PAERP 727 4 19;

Che il progetto di coltivazione di cui sopra:

- è stato sottoposto alla Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale che si è conclusa con la pronuncia di esclusione dalla Procedura di V.I.A., limitatamente alla porzione sud-orientale dell'area, come da determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Unione Montana Alta Val di Cecina Dott. Mauro Barsacchi n.324 del 18/03/2014;
- a seguito dello svolgimento, in data 10/10/2014, della Conferenza di Servizi conclusiva il progetto di coltivazione del PRIMO STRALCIO della cava di cui trattasi (Cod.PAERP 727 4 19) è stato giudicato, per quanto di competenza, meritevole del rilascio dell'autorizzazione di coltivazione di cui alla L.R.78/1998 e s.m.i.,vincolando il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dell'area Gabbri, alla definitiva conclusione dell'iter relativo alla chiusura

nonché al successivo avvio del ripristino della cava posta in località Valle Secolo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 delle N.T.A. del P.A.E.R.P.;

- con il rilascio delle autorizzazioni n.01 del 26/01/2016 e n.02 del 13/09/2016, è stato dato avvio al ripristino e chiusura della Cava denominata "Valle Secolo";
- in data 21/12/2016 è stata rilasciata l'autorizzazione n.03 per l'attività di coltivazione della cava Gabbri alla Società GRANCHI s.r.l. con sede legale in Pomarance;
- con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 27/01/2017 n.554, la Società GRANCHI s.r.l. ha presentato la denuncia di esercizio relativa all'attività estrattiva di cui all'Autorizzazione n.21/2016;

Dato atto che l'annullamento delle previsioni del PARERP della Provincia di Pisa inficia di fatto le previsioni della Variante di adeguamento al PAERP del Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance nonché fa venire meno anche i presupposti di coerenza e conformità che sono alla base dell'autorizzazione di coltivazione n.03 del 21/12/2016 rilasciata alla Società GRANCHI s.r.l. relativamente alla coltivazione della cava codice PAERP 727 4 19 – Gabbri - ;

Visti:

- la Legge n.241/90 (Norme sul procedimento amministrativo) e ss.mm.ii ;
- il D.Lgs. n.267/2000 ("T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.") e ss.mm.ii;
- la L.R. 03/11/1998, n.78 come modificata dalla L.R.25/03/2015, n.35 "*Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.105/1995, l.r.65/1997, l.r.78/1998, l.r.10/2010 e l.r.65/2014*"
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia.

Ai sensi dell'art.200 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii. e dell'art.167 del D.Lgs.n.42/2004

### **PROVVEDE**

1. A richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.
2. A prendere atto della sentenza n.00064/2017 pronunciata dal TAR Toscana nei ricorsi n.00118/2014, n.01004/2014 e n.01147/2015 di Reg.Ric. come descritti in premessa;
3. A prendere atto che a seguito della sopradetta Sentenza l'autorizzazione all'escavazione n.03 del 21/12/2016 rilasciata alla Società GRANCHI s.r.l. per la coltivazione della cava Cod.PAERP 727 4 19 – Gabbri - ha perso la sua efficacia ;
4. A comunicare alla Soc.tà GRANCHI s.r.l. di cessare i lavori di coltivazione della Cava codice PAERP 727 4 19 di cui all'autorizzazione di coltivazione n.03 del 21/12/2016 rilasciata dal Comune di Pomarance.

### **DISPONE**

La notifica del presente provvedimento nei termini ed effetti di legge a:

- **Granchi Rossano**, nato a Volterra (PI) il 30/05/1972 e residente in Via Podere Casa di Cecina, 273 in qualità di Legale Rappresentante della Società GRANCHI s.r.l. con sede legale in Pomarance (PI) località Ponte di Ferro, 296 (P.IVA: 01248990507);
- **Dott.Geologo Ubaldo Guastini**, Direttore di Cava con Studio in Grosseto, Via Marche 76;

L'invio del presente provvedimento:

- Al Comando della Locale Polizia Municipale per il controllo e la verifica dell'esecuzione del presente provvedimento da parte della Società interessata;

- Al Dott.Geologo Luca Vaselli, tecnico incaricato dal Comune di Pomarance per il servizio di supporto tecnico di vigilanza sulle attività di cava del territorio comunale, per quanto di sua competenza;
- Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno;
- All'Azienda USL 5 Pisa – Dipartimento della Prevenzione – UF.PSLL – Setting Valdera – Alta Val di Cecina;
- All' A.R.P.A.T.;
- Alla Provincia di Pisa – Urbanistica;
- Alla Regione Toscana – Pianificazione del Paesaggio – Attività Estrattive;

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3°, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l'Arch.Roberta Costagli.

L'ISTRUTTORE TECNICO  
F.to Geom. Serenella Garfagnini

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
F.to Arch.Roberta Costagli